

INFORMATIVA MAGGIO 2026

1) DAE GRATIS, LEGGI QUESTO ARTICOLO!

La presentazione della domanda deve avvenire **esclusivamente tramite procedura telematica**, disponibile al seguente indirizzo **<https://screeningdae.lavoro.gov.it>**, accedendo mediante SPID o CIE del legale rappresentante o di un soggetto dallo stesso delegato. Per procedere alla presentazione della domanda, l'impresa richiedente è tenuta a effettuare una procedura di **preregistrazione** tramite la **piattaforma online Servizi Lavoro**. I contributi sono erogati sotto forma di **rimborso spese sostenute: fino a 1.000,00 euro** per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).

2) DECRETO LEGISLATIVO 81/08, COSA DICE?

Il decreto legislativo 81/2008, conosciuto anche come Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, è la normativa nazionale di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi successivi al 4). L'art. 15 del D.Lgs. 81/08, con la dicitura "Misure generali di tutela", definisce i **principi generali** della disciplina. L'articolo 15 fornisce quindi la **chiave di lettura** del decreto nella sua interezza e presenta i capisaldi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le **ventidue misure** di prevenzione in esso contenute sono le seguenti:



- la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
- la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'**eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il **rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la **riduzione dei rischi alla fonte**;
- la **sostituzione di ciò che è pericoloso** con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la **limitazione al minimo** del numero **dei lavoratori** che sono, o che possono essere, **esposti** al rischio;

- l'utilizzo limitato degli **agenti chimici, fisici e biologici** sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle **misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- il **controllo sanitario** dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'**informazione e formazione adeguate** per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la **partecipazione e consultazione** dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il **miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le **misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di **segnali di avvertimento e di sicurezza**;
- la regolare **manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- *la programmazione di misure di prevenzione di **condotte violente o moleste** nei confronti dei lavoratori.*

Nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 identifica e definisce con precisione le **figure chiave responsabili della prevenzione e della sicurezza**.

Tra queste, le principali sono:

- **Lavoratore:** è il destinatario principale delle misure di prevenzione e ha precisi obblighi di collaborazione volti a garantire la propria e l'altrui sicurezza.
- **Datore di Lavoro:** titolare delle attività aziendali, ha la responsabilità di garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative, in virtù della titolarità dei poteri decisionali e di spesa.
- **Dirigente:** figura delegata dal datore di lavoro, si occupa di organizzare e supervisionare le attività, assicurando l'attuazione delle misure di prevenzione.
- **Preposto:** soggetto incaricato di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** soggetto designato dal datore di lavoro per organizzare le misure di prevenzione e coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. È spesso una figura esterna in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del TUSL.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** figura eletta dai lavoratori per rappresentarli in tutti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
- **Medico Competente:** professionista sanitario incaricato della sorveglianza sanitaria e che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi in azienda.

Ogni singolo ruolo prevede specifici compiti e determinate responsabilità. Tali **compiti e responsabilità**, descritti in maniera dettagliata nel D.Lgs. 81/08, sono diretti a prevenire gli infortuni e a promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro. Quali sono gli obblighi fondamentali previsti dal D.lgs. 81/08, per il Datore di lavoro? Il D.Lgs. 81/2008 definisce due specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro, ovvero: l'obbligo di **valutare tutti i rischi** ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e l'obbligo di **designare il RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Quali sono i concetti fondamentali introdotti dal Dlgs 81/08? Il decreto prevede un **modello partecipativo** della sicurezza finalizzato a programmare la prevenzione per garantire un efficace contrasto degli infortuni e dei possibili danni alla salute di lavoratrici e lavoratori, nello svolgimento della loro attività.

3) I RISCHI DELL'ARIA COMPRESSA

L'utilizzo di **pistole di soffiaggio** e dei **raccordi per aria compressa** possono esporre i lavoratori a seri rischi per la sicurezza, specialmente degli occhi e dell'**udito**.

L'**aria compressa** viene impiegata in molti ambiti e per le più diverse applicazioni: non solo può penetrare attraverso piccole lesioni sulla pelle e provocare repentini rigonfiamenti, ma anche introdursi in una vena e causare un'embolia con conseguenze

spesso letali. Vediamo ad esempio i **requisiti tecnici per pistole di soffiaggio e raccordi per aria compressa con pressione massima di rete di 10 bar** (unità di misura della pressione). Le pistole di soffiaggio devono soddisfare i seguenti **obiettivi di sicurezza**:

- evitare di produrre **rumore** dannoso per l'**udito**: le pistole di soffiaggio non devono causare **danni all'udito** per l'operatore o terzi;
- impedire la penetrazione di aria compressa nel corpo: durante il soffiaggio non deve penetrare aria compressa nel corpo attraverso lesioni cutanee.

Per raggiungere questi obiettivi, si possono adottare diverse **soluzioni tecniche**.

Ad esempio per **ridurre il rumore dell'ugello** di soffiaggio si possono utilizzare:

- riduttori di pressione incorporati nella pistola. La pressione di soffiaggio è indipendente dalla pressione di mandata. N.B.: a differenza di quanto avviene con i riduttori di pressione, un diaframma incorporato nella pistola (riduttore a diaframma) riduce solo la quantità di aria, non la pressione di soffiaggio;
- ugelli multipli: con la stessa quantità di aria soffiata si ottiene una netta **riduzione del rumore** rispetto agli ugelli monoforo;
- ugelli di forma geometrica idonea.

Per **evitare poi la penetrazione di aria nel corpo** attraverso piccole lesioni cutanee, è necessario:

- utilizzare ugelli multipli. Con questi ugelli il getto d'aria viene suddiviso in vari piccoli getti.

Fare attenzione a che non vengano chiusi contemporaneamente tutti i fori (rischio di fuoriuscita incontrollata dell'aria accumulata);

- utilizzare ugelli di forma tale che, in caso di contatto con la pelle, l'aria non fuoriesca alla massima pressione.

Regola generale: ridurre la pressione dinamica.



Infatti mantenendo la pressione dinamica a massimo 3,5 bar si riduce sensibilmente il rischio di lesioni e di **danni all'udito**. E in questo caso non sono richiesti particolari accorgimenti per quanto riguarda la posizione e il tipo di raccordo. In particolare si ricorda poi che nei **tubi flessibili** con diametro interno superiore a 10 mm e lunghezza superiore a 10 m, l'energia accumulata è tale da richiedere l'impiego di raccordi di sicurezza o il montaggio sicuro dei raccordi anche se la pressione all'interno del tubo è bassa".

Non sono ammesse le seguenti pistole di soffiaggio:

- pistole di soffiaggio monoforo convenzionali azionate con una pressione di rete superiore a 3,5 bar;
- pistole di soffiaggio con ugelli Venturi. Gli ugelli Venturi provocano **emissioni sonore** fino a 105 dB(A). Usati per più di 5 minuti al giorno possono provocare danni all'**udito**.

Alcune **regole comportamentali** nell'uso di pistole di soffiaggio:

- non pulire mai con aria compressa parti del corpo o gli indumenti indossati al momento. Utilizzare aspirapolvere elettrici o ad **aria compressa**. Fare la doccia al termine di lavori con esposizione alla polvere;
- per evitare lesioni agli **occhi** usare **occhiali di protezione** ben aderenti (vale anche per i terzi);
- usare i **protettori auricolari**. Quando si puliscono fori ciechi o spigoli con l'aria compressa si genera un **rumore** pericoloso per l'udito;
- se si puliscono pezzi piccoli che vanno tenuti in mano indossare **guanti appropriati**.

I raccordi per aria compressa devono soddisfare un importante **obiettivo di sicurezza**: durante l'operazione di attacco e sganciamento dei tubi flessibili dell'aria compressa si deve evitare che l'operatore o terzi vengano colpiti dal tubo o dal raccordo. Vediamo delle **soluzioni tecniche**. Ad esempio per **evitare il contraccolpo dei raccordi**, si consiglia di:

- utilizzare raccordi o nippoli di sicurezza (il nippolo è un elemento filettato usato come raccordo tra due tubi, ndr). N.B.: se all'interno di un locale vengono collegati tubi flessibili sottoposti a una pressione superiore a 3,5 bar è necessario dotare di raccordi di sicurezza tutte le prolunghe e i raccordi fissi (compatibilità);
- posizionare in modo sicuro i raccordi (vale per i raccordi standard)": ad un'altezza dal pavimento non superiore a 1,2 metri e possibilmente in senso verticale o verso il basso con un'inclinazione non superiore a 45°.

Si ricorda che per raccordi di sicurezza si intendono i seguenti **tipi di raccordi**:

- raccordi che interrompono automaticamente l'alimentazione di aria compressa allo sganciamento dei tubi e che al contempo permettono di scaricare l'aria in essi accumulata. Il raccordo può essere aperto solo quando la pressione nel tubo è scesa a un valore non pericoloso;
- raccordi che possono essere staccati dal tubo solo quando quest'ultimo non è più sotto pressione;
- raccordi che possono essere staccati solo premendo energicamente il nippolo a innesto di cui sono dotati. La forza richiesta per staccare il raccordo fra due tubi flessibili deve essere tale da dover tenere con forza il raccordo e il nippolo a innesto. L'aria che fuoriesce non deve colpire il viso dell'operatore;
- nippoli a innesto che al momento dello sganciamento bloccano immediatamente la pressione nel tubo e la riducono lentamente.



CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori , parte generale per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori , parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero e aggiornamento per PLE ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25	Addetti all'uso dell'attrezzatura	Inizio 7 maggio
Corso di aggiornamento per RLS aziendale (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08)	Lavoratore dipendente eletto dagli altri lavoratori	Inizio 13/05/26
Corso intero e aggiornamento per carrello elevatore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25	Addetti all'uso dell'attrezzatura	Inizio 19 maggio
Corso per lavoratori , aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	Inizio 26 maggio
Corso di formazione per il lavori in quota e DPI di terza categoria (Titolo III e Titolo IV del D. Lgs. 81/08)	Addetti al lavoro in altezza, dotati di adeguato certificato di idoneità medica	Inizio 27 maggio
Corsi interi di aggiornamento in materia di antincendio ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e art. 5 comma 1 del D.M. 02/09/21	Persone appositamente incaricate a ricoprire il ruolo di addetto antincendio	Inizio 28 maggio
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Visitate il nostro sito!